

AGENZIA DELLE ENTRATE
ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
Modello 730/2019 – Redditi 2018

Secondo una prassi consolidata (cfr. la [circolare n. 4/E del 12 marzo 2018](#)), l'Agenzia delle Entrate riepiloga il conguaglio contabile da effettuare, risultante del modello 730/4, nel rigo denominato "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" che può essere compilato in alternativa per le somme a debito nella casella "Importo da trattenerne", oppure per le somme a credito nella casella "Importo da rimborsare".

FLUSSO TELEMATICO DEI MODELLI 730-4

Tutti i sostituti d'imposta devono ricevere in via telematica, all'indirizzo comunicato all'Agenzia delle Entrate, i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai CAF e ai professionisti abilitati.

I conguagli riguardanti l'IRPEF, le addizionali regionali e comunali all'IRPEF, e l'eventuale acconto sull'imposta relativa ad alcuni redditi soggetti a tassazione separata (dovuta nella misura del 20% del relativo imponibile), risultanti dalle liquidazioni dei Mod. 730, dovranno essere fatti **sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2019**.

Sempre a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, sarà trattenuta la prima rata dei versamenti a saldo e degli eventuali acconti dovuti, qualora il lavoratore avesse fatto richiesta di rateizzazione.

In merito all'anticipo sull'imposta riguardante i redditi soggetti a tassazione separata, dovuta nella misura del 20% del relativo imponibile, si precisa che trattasi di redditi corrisposti da soggetti non tenuti per legge all'effettuazione delle ritenute d'acconto (ad esempio: retribuzioni arretrate pagate da un curatore fallimentare agli ex dipendenti d'impresе fallite in anni precedenti il 2012).

MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO A DEBITO

IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale all'IRPEF, acconto imposta su redditi a tassazione separata versamento:

Nel caso che dalla presentazione del 730 risulti un debito, le somme relative dovranno essere trattenute dalle retribuzioni nel mese di luglio 2019, o, in caso di incapienza, dalle retribuzioni dei mesi successivi ed entro quella del mese di novembre. Nel caso di incapienza, le trattenute operate dalla mensilità di agosto 2019 saranno maggiorate dell'interesse in ragione dello **0,40%** mensile. Se però il lavoratore debitore opta per una rateizzazione del proprio debito IRPEF (in un massimo di 5 rate da luglio a novembre 2019) il sostituto sarà tenuto a calcolare le rate maggiorandole dell'interesse dello 0,33% mensile. Anche in questo caso, se entro fine anno risulterà un debito per incapienza delle retribuzioni, il sostituto dovrà comunicare al dipendente debitore gli importi ancora dovuti entro dicembre. La parte residua maggiorata dello **0,40%** mensile dovrà essere versata direttamente da quest'ultimo e a mezzo F24 **entro il mese di gennaio 2020**.

MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO A CREDITO

Somme a credito per IRPEF, per addizionale regionale e per addizionale comunale all'IRPEF:

Qualora dalla presentazione del 730 risulti un credito, il sostituto è tenuto a rimborsarlo al dipendente in busta paga già dalla mensilità di luglio, fino a capienza del credito, utilizzando in compensazione il monte complessivo delle ritenute IRPEF, addizionali IRPEF, altri eventuali conguagli a debito. Alla presenza di rimborsi per più dipendenti si seguirà un criterio di ripartizione analogo all'incidenza dell'IRPEF del mese sul montante complessivo mensile. Al superamento della capienza, si procederà al conguaglio nei mesi successivi e comunque non oltre il periodo d'imposta, eventualità che comporterà l'indicazione dell'importo residuo nella CU 2020 del dipendente. Sarà poi cura di questo far valere il credito residuo nella successiva dichiarazione oppure richiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso diretto.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante la fase di completamento del conguaglio del 730, per ovvie ragioni, il sostituto non potrà esigere debiti, ma dovrà comunicarne l'importo ai dipendenti cessati perché provvedano a pagarli autonomamente a mezzo F24. Nel caso di credito, invece, dovrà erogarli ai dipendenti cessati compensando con le modalità descritte sopra.

DECESSO DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Il decesso del lavoratore dipendente fa venire meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal Mod. 730. In particolare:

- **se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito**, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi stessi. Nel caso di un **conguaglio a credito**, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione. Il predetto credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del lavoratore deceduto. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso.

- **se il decesso è avvenuto successivamente alla presentazione di una dichiarazione Mod. 730 in forma congiunta**, il sostituto deve astenersi dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e deve comunicare al coniuge superstite gli importi a debito o a credito. Quest'ultimo deve effettuare la separazione della propria posizione tributaria da quella del coniuge dichiarante deceduto ed effettuare i versamenti; non sono applicabili sanzioni per tardivo versamento. Un eventuale credito può essere fatto valere nella prima dichiarazione dei redditi utile.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI INCOERENZA E CONTROLLI PREVENTIVI

Secondo quanto ricordato da un recente [provvedimento](#) dell'Agenzia delle Entrate, l'art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall'art. 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che *"nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi."* Inoltre, fa sapere l'Agenzia, per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

In breve, i controlli preventivi scatteranno ogni qualvolta il modello 730 presenti elementi d'incoerenza, rispetto ai criteri fissati con apposito provvedimento emanato dalla stessa Agenzia delle Entrate, oppure se il modello 730 riporta un rimborso superiore a 4000 euro.

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO E RIMBORSO D'IMPOSTA

A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), come modificato dalla legge 80/2006, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 €

PAGAMENTI RATEALI

I lavoratori che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere la suddivisione in rate di uguale importo del:

- saldo e primo acconto IRPEF;
- addizionale regionale, addizionale comunale e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

Non è possibile richiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF.

La richiesta di rateizzazione doveva essere espressa dal lavoratore indicando nella sezione V, quadro F, del Mod. 730 il numero delle rate (compreso tra un minimo di due ad un massimo di cinque) in cui lo stesso intendeva frazionare il debito. La scelta del pagamento rateale si intende effettuata per le somme risultanti globalmente a debito.

L'importo delle singole rate sarà calcolato dal datore di lavoro che effettua il conguaglio, anche nei casi di assistenza fiscale prestata da un CAF.

Si evidenzia che, **se è stata richiesta rateazione, il sostituto d'imposta calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi che quest'anno sono pari allo 0,33% mensile.**

Può accadere che il sostituto non possa rispettare la scelta operata dal contribuente circa il numero delle rate prescelte. Infatti, la rateazione deve terminare comunque con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre (entro 16 dicembre).

In questo caso il sostituto deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino possibile a quello scelto dal lavoratore, ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateazione. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata.

Nei casi in cui la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il datore di lavoro che effettua il conguaglio applicherà, oltre all'interesse dello 0,33% mensile riferito alla rateizzazione di pagamento, anche l'ulteriore interesse pari allo 0,40% mensile per il differimento.

Gli interessi dello 0,33% mensile, dovuti dal contribuente in caso di pagamento rateale delle somme a debito, decorrenti dalla seconda rata dovranno essere indicati separatamente dal tributo nel Mod. F24.

CODICI TRIBUTO

Si riportano, di seguito, i codici tributo da utilizzare per il conguaglio fiscale derivante dal mod. 730:

IRPEF	Mese di riferimento (O0MM)	Anno di riferimento (AAAA)	CODICE TRIBUTO
Trattenuta a saldo	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2018	4731
Trattenuta in acconto	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2019	4730
Interessi rateazione	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	Anno di imposta cui si riferisce il versamento	1630

ADDIZIONALE REGIONALE	Mese di riferimento (00MM)	Anno di riferimento (AAAA)	CODICE TRIBUTO
Trattenuta	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2018	3803
Interessi rateazione	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2018	3790 (*)

(*) Il codice tributo "3790" va esposto nella sezione "Regioni", unitamente al "codice regione" reperibile nella tabella denominata "T0 – Codici delle Regioni e delle Province autonome", pubblicata nella sezione "Codici attività e tributo" del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

ADDIZIONALE COMUNALE	Mese di riferimento (00MM)	Anno di riferimento (AAAA)	CODICE TRIBUTO
Trattenuta SALDO	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2018	3846
Trattenuta ACCONTO	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2019	3845
Interessi rateazione	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	anno di imposta cui si riferisce il versamento	3795 (**)

(**) Il codice tributo "3795" va esposto nella sezione "IMU ed altri tributi locali", indicando, nella colonna "Codice ente/codice comune" il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni", pubblicata nella sezione "Codici attività e tributo" del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

IMPOSTA SOSTITUTIVA LAVORO STRAORDINARIO/NOTTURNO	Mese di riferimento (00MM)	Anno di riferimento (AAAA)	CODICE TRIBUTO
Trattenuta	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2018	1057
Interessi rateazione	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2018	1630

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	Mese di riferimento (00MM)	Anno di riferimento (AAAA)	CODICE TRIBUTO
Acconto	mese in cui è stata effettuata la ritenuta	2019	4201

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Previdenziale di API Torino al numero 011 4513.248/223.